CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

CircoBiloba ASD, quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.
Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà , probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 – Principi

La ASD riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati.
Per “Diritti Fondamentali dei Tesserati” devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
La ASD si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i tesserati e le tesserate della ASD, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all’attività, ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti ed i Soci.

Art. 3 – Finalità

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell’Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

1. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
2. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
3. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
4. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
5. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
6. informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
7. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dell'Associazione

Art. 4 – Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:
a) "abuso psicologico": qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità , dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
b) "abuso fisico": qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.
Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all età , genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) "molestia sessuale": qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere

od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso e costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) “negligenza”: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) “incuria”: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) “abuso di matrice religiosa”: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) “bullismo, cyberbullismo”: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) “comportamenti discriminatori”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità , età o orientamento sessuale.

Art. 5 – Doveri ed obblighi dei tesserati/e

Tutti i tesserati sono tenuti a:
a) comportarsi secondo lealtà , probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli

altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui e affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – Doveri ed obblighi dei dirigenti e dei tecnici

Dirigenti e tecnici sono tenuti a:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui e affidata la loro cura ovvero loro delegati;

Art. 7 – Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

A carico degli atleti sono stabiliti i seguenti diritti, doveri ed obblighi:
a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui e affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità , la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilita genitoriale o ai soggetti cui e affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui e affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato dalla ASD;
k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 8 – Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

Per Operatori Sportivi si intendono: gli istruttori, gli allenatori e i tecnici sportivi e tutti coloro che svolgono attività professionali o volontarie che comportano contatti diretti e regolari con i tesserati, con particolare riguardo ai minori di età.
Tutti gli operatori devono avere un alto grado di onestà, moralità e competenza e, contribuire a costruire un ambiente sano e accogliente, dove sia accettata ogni forma di diversità nel rispetto reciproco, con particolare riguardo all'educazione e all'etica, finalizzate alla protezione da ogni forma di abuso fisico, emotivo e sessuale con particolare riguardo alle categorie più vulnerabili.

Ogni selezione deve prevedere il seguente iter, in relazione al reclutamento dell'operatore richiesto:

- acquisizione di documentate referenze e/o titoli che dimostrino l'idoneità del candidato ad assumere incarichi che prevedano le attività richieste;
- verifica con i candidati di eventuali incoerenze e/o discontinuità nell'attività professionale svolta in precedenza;
- accertamento che i candidati non abbiano riportato condanne penali e non siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali per i reati contro la persona, reati di genere, reati di cui agli articoli da 3 a 7 della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e che non siano state disposte nei loro confronti eventuali misure interdittive dall'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- richiesta al candidato di non avere riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte inappropriate e in violazione dei diritti, della salute e del benessere delle persone di minore età;
- richiesta di sottoscrizione al rispetto di Codice Condotta, Regolamenti, Modelli organizzativi e Statuto associativo.

Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 – Incompatibilità e conflitti di interesse

Il soggetto nominato deve avere le caratteristiche di:
- indipendenza e autonomia;
- possedere la competenza ed esperienza necessaria per svolgere efficacemente questo ruolo con partecipazione attiva ad aggiornamenti e ai seminari informativi organizzati da ASC alla quale l'Associazione è affiliata;
- rendersi disponibile a ricoprire tale ruolo e produrre il certificato del casellario giudiziale da cui si evince l'assenza di condanne e procedimenti.

Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto associativo, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Responsabile per le politiche di *safeguardin*g istituito presso la segreteria ASC.

Art. 10 – Nomina del Responsabile Safeguarding ASD

Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione la ASD nomina la Dott.ssa Erica Castagnetti quale Responsabile delle politiche di c.d. Safeguarding della ASD. La Responsabile è stata scelto in quanto soggetto indipendente, terzo ed imparziale. Ad esito della nomina la ASD si impegna a darne comunicazione ai tesserati a mezzo pubblicazione sul proprio sito internet, sui social network e tramite invio e-mail.

Art. 11 – Obblighi informativi e formativi

1) L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente codice e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2) Al momento dell'adozione del presente codice e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3) L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente codice e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
4) L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della

federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

5) L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
6) L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7) L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
8) L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

Art. 12 – Conservazione della documentazione e privacy

CircoBiloba ASD informa tutti i tesserati circa i contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché circa l'indirizzo mail del Safeguarding Office istituito a livello nazionale dell'ASC. L'Associazione comunica in modo chiaro, aperto e rispettoso con i partecipanti, genitori, colleghi ed in generale con tutti i tesserati rispettando la privacy dei tesserati coinvolti e garantendo la riservatezza delle informazioni personali o sensibili acquisite. Il personale partecipa a programmi di formazione e sensibilizzazione in materia di safeguarding per acquisire competenze e conoscenze necessarie per prevenire e rispondere agli abusi.

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all'interno della Comunità Europea. A richiesta dell'interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

Art. 13 – Tutele e sanzioni disciplinari endo-associative

CircoBiloba ASD ed il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato si impegnano a mantenere riservata l'identità del segnalante e degli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'ASD si impegna a tutelare il segnalante in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
L'ASD vieta atti di tale forma, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, e prevede sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola tale divieto o gli obblighi di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Segnalante è responsabile della segnalazione presentata. L'ASD vieta forme di "abuso" del sistema di segnalazioni (es. segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione). Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola tale divieto, effettuando con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile (ex art. 2043) o penale (per ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale)

Ogni presunta violazione del Codice di Condotta deve essere segnalata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall'Associazione e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva. La violazione delle previsioni del presente Codice di Condotta costituisce illecito disciplinare e verrà sanzionata sulla base di quanto previsto all'interno del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva.

Art. 14 – Entrata in vigore e modifiche

Tutto il personale (dirigenti, dipendenti, collaboratori, volontari) prima o al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, dell'avvio della collaborazione o dell'inizio della prestazione volontaria deve:
- ricevere copia e prendere visione del presente documento;
- sottoscrivere una dichiarazione di accettazione dei contenuti e di impegno al rispetto del medesimo.

30/10/2024

Firma del Legale Rappresentante
Timbro

CircoBiloba
Associazione Sportivo Dilettantistica
Via Remo Pella, 2/22°
13836 COSSATO (BI)
C.F. e P.IVA 02788760029